

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Giancarlo Guarino, dall'Avv. Maurizio Lascioli **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 10.5.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIASCHI ALESSIO, ORTOLINI RAFFAELE, VAGLINI LORENZO (Calciatori della Società ASD Pisa Beach Soccer), SOCIETÀ ASD PISA BEACH SOCCER - (nota n. 8012/250 pf 17-18 GT/AA/mg del 1.3.2018).

Il deferimento.

Con provvedimento del 1.3.2018, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- i Signori Fiaschi Alessio, Ortolini Raffaele, Vaglini Lorenzo (calciatori della Società ASD Pisa Beach Soccer), per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dal punto 7 del C.U. della LND n. 259/17, per aver prestato indebitamente la propria attività per altra Associazione nazionale diversa dalla LND, ponendo in essere comportamenti finalizzati all'illegittima partecipazione alle gare del torneo "Italia Beach Soccer";
- la Società ASD Pisa Beach Soccer, della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del CGS per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ai propri tesserati.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Luca Zennaro) e l'Avv. Lorenzo Signorini per i Signori Fiaschi Alessio, Ortolini Raffaele, Vaglini Lorenzo e la Società ASD Pisa Beach Soccer, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'artt. 23 e 24 CGS, così determinata: per i Sig.ri Fiaschi Alessio, Ortolini Raffaele e Vaglini Lorenzo, sanzione base squalifica di 6 (sei) giornate ciascuno, diminuita di 1/3 e di un ulteriore 1/3 (tre giornate), sanzione finale squalifica di 3 (tre) giornate ciascuno, da scontarsi nel campionato di Beach Soccer LND; per la Società ASD Pisa Beach Soccer, sanzione base ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00), diminuita di 1/3 (Euro trecento/00), sanzione finale ammenda di 600,00 (Euro seicento/00).

Il Tribunale, all'esito di un primo esame degli atti, ha ritenuto incongrue le sanzioni concordate e ha invitato le parti a presentare una nuova proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, che è risultata così formulata:

per il Sig. Fiaschi Alessio, sanzione base squalifica di 9 (nove) giornate, diminuita di 1/3 (tre giornate), sanzione finale squalifica di 6 (sei) giornate, da scontarsi nel campionato di Beach Soccer LND; per i Sig.ri Ortolini Raffaele e Vaglini Lorenzo, sanzione base squalifica di 6 (sei) giornate ciascuno, diminuita di 1/3 (due giornate), sanzione finale squalifica di 4 (quattro) giornate ciascuno, da scontarsi nel campionato di Beach Soccer LND; per la Società ASD Pisa Beach Soccer, sanzione base ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita di 1/3 (Euro cinquecento/00), sanzione finale ammenda di 1.000,00 (Euro mille/00).

Il Tribunale, ritenuta rituale la formulazione della proposta e questa volta congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

PRESO ATTO

che prima dell'inizio del dibattimento i Signori Fiaschi Alessio, Ortolini Raffaele, Vaglini Lorenzo e la Società ASD Pisa Beach Soccer hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

VISTO

l'art. 23 comma 1 CGS, ai sensi del quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

VISTO

l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI: la pronuncia dovrà essere emanata entro 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

RILEVATO

conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata congrua e comunicato che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Fiaschi Alessio, sanzione della squalifica di 6 (sei) giornate, da scontarsi nel campionato di Beach Soccer LND;
- per i Sig.ri Ortolini Raffaele e Vaglini Lorenzo, sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate ciascuno, da scontarsi nel campionato di Beach Soccer LND;
- per la Società ASD Pisa Beach Soccer, sanzione dell'ammenda di 1.000,00 (Euro mille/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(181) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZELATORE ELISABETTA [all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 Srl], SOCIETÀ TARANTO FC 1927 SRL - (nota n. 8380/619 pf 17-18 GC/GP/ma del 9.3.2018).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto,

- visti gli atti del procedimento disciplinare n. 619pf17-18 avente ad oggetto "*Mancata partecipazione del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della soc. Taranto FC 1927 ad un incontro sul tema della formazione organizzato dalla FIGC il 20/02/17 e successivamente in data 27/07/17, come previsto dal C.U. n. 368/A del 26/04/2016*";
- acquisiti numerosi elementi documentali a comprova dell'asserito illecito;
- rilevato che la memoria difensiva inviata in data 27.2.2018 dall'attuale Presidente del sodalizio, a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini del 7.2.2018, si limita ad affermare l'avvenuta partecipazione del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo all'incontro del 20.2.2017 (individuato nella persona del Signor Gianluca Ancona) in palese contrasto con quanto segnalato e documentato dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi;

tanto premesso,

hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) "la Sig.ra Zelatore Elisabetta, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Taranto FC 1927 Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. m), del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 368/A del 26.04.2016, per non aver fatto partecipare il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della Società ad almeno uno degli incontri formativi di aggiornamento organizzati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico nei giorni 20 febbraio 2017 e 27 luglio 2017;
- 2) la Società Taranto FC 1927 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto".

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non risultano presenti all'odierna riunione, ma entrambi sono rappresentati dal difensore nominato che ha anche fatto pervenire nei termini due separate memorie difensive con allegati in data 2.5.2018.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per la Signora Elisabetta Zelatore, 30 (trenta) giorni di inibizione;
- per la Società Taranto FC 1927 Srl, ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).

Il difensore dei deferiti, a richiesta del Presidente del Collegio e con il consenso del rappresentante della Procura Federale, ha poi prodotto la stampata in pdf della ricevuta di

accettazione della pec datata 18.2.2017, ore 19.37 con oggetto "variazione incarico Gianluigi Ancona Taranto FC", inviata dalla Signora Zelatore alla pec della Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi e per conoscenza alla pec della segreteria della Lega Pro nonché le stampe delle due ricevute di consegna alle caselle di destinazione. Tali stampe sono state mostrate al rappresentante della Procura Federale che nulla ha eccepito.

Sempre il difensore dei deferiti, richiamate le due memorie, ha chiesto il proscioglimento per manifesta mancanza di responsabilità; in subordine, l'irrogazione della sola sanzione della "diffida".

I motivi della decisione.

Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione 27.11.2017 ad opera del Segretario della Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi, il quale segnalava alla Procura Federale che, in occasione dell'incontro di aggiornamento organizzato dalla FIGC in unione alla Lega Pro, tenutosi in data 20.2.2017 presso la sede della Lega Pro, riservato ai Responsabili Amministrazione, Finanza e Controllo era risultato assente il Responsabile della Società Taranto FC 1927 Srl e che era stata riscontrata la stessa assenza anche all'ulteriore corso formativo di recupero organizzato in data 27.7.2017, in violazione agli obblighi del C.U. n. 368/A del 26.4.2016, titolo III, punto 1, lettera m) assunti in apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2016/2017.

Tale comunicazione è poi stata integrata con altra, proveniente dal medesimo segretariato, datata 16.3.2018, inoltrata a richiesta della stessa Procura Federale, nella quale viene attestata e certificata la partecipazione alla riunione del 20.2.2017 del Signor Gianluca Ancona, in nome e per conto del suddetto sodalizio, ciò che risulta anche dalla scheda di partecipazione dallo stesso compilata; senonché, prosegue la nota, tale soggetto non corrisponderebbe nel nominativo a quello indicato dal sodalizio nella scheda informativa relativa alla figura di Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo inviata a detta Commissione in data 5.8.2016 e protocollata il successivo 31 (in cui il ruolo di Responsabile risulta assegnato ai Signori Giovanni Devita e Manlio Iorio).

E proprio da tale mancata corrispondenza la Procura trae il fondamento (ed il convincimento) della responsabilità ascritta ai deferiti.

Così chiariti i fatti, le due difese, nelle citate memorie, affermano che con lettera pec del 18.2.2017 l'allora legale rappresentante del sodalizio aveva, in allegato, inviato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi e per conoscenza alla segreteria della Lega Pro un nuovo modulo di censimento attestante la variazione di incarico relativa al ruolo di Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, ruolo che, a decorrere da tale data, risultava formalmente affidato al Signor Gianluigi Ancona, cioè proprio al soggetto che aveva effettivamente partecipato due giorni seguenti all'incontro formativo; persona identificata dalla stessa Commissione, che lo aveva ammesso alla partecipazione. Le stesse difese aggiungono che la Commissione non avrebbe mai formulato alcun rilievo in ordine alle modalità e/o validità della comunicazione della variazione, neppure in ordine alla legittimazione del nuovo soggetto a ricoprire l'incarico. Precisano, altresì, che l'incontro del 27.7.2017 era stato organizzato dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi in unione alla Lega Pro per

consentire ai Responsabili assenti al primo di recuperare la presenza e che, tuttavia, a detto incontro il rappresentante del sodalizio non avrebbe avuto titolo a partecipare sia per avere già presenziato al precedente (con esonero dunque da recuperi di sorta), sia perché nel frattempo il sodalizio, cessata la stagione sportiva 2016/2017, era retrocesso in Serie inferiore, risultando già ammesso in tale data al campionato di Serie D.

Il Collegio, esaminati gli atti d'ufficio, le memorie difensive e le argomentazioni delle parti, reputa il deferimento infondato.

li deferiti hanno offerto congruente prova in ordine alla circostanza che il Presidente del sodalizio - con la pec del 18.2.2017 e relativo allegato indirizzata alla Commissione che organizzava l'incontro formativo oltre che per conoscenza alla segreteria della Lega Pro cui aderiva - aveva comunicato sul modulo di censimento predisposto dalla Lega, relativo alla stagione sportiva 2016/2017, di aver conferito al Signor Gianluigi Ancona il ruolo di Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo, e tanto in epoca anteriore allo svolgimento dell'incontro formativo.

Orbene, tale comunicazione, di cui è stata acquisita prova documentale di invio e ricezione in capo ad entrambi i suoi destinatari, per un verso rappresenta, anche in assenza di una formale accettazione della cui necessità non si rinviene obbligo normativo, un indubbio elemento volitivo della Società; per l'altro, è atto idoneo a produrre effetti giuridici all'interno dell'ordinamento sportivo una volta entrato nella sfera cognitiva degli organi federali, indipendentemente ed a prescindere da qualunque formale accettazione, in quanto atto di natura recettizia.

In altri termini, la comunicazione ha raggiunto il proprio scopo che era quello di legittimare, sul piano rappresentativo, il delegato a presenziare al corso formativo in nome e per conto del sodalizio (responsabile designato Signor Gianluigi Ancona); circostanza fattuale poi confermata dalla scheda sottoscritta sul modulo della Lega Pro, consegnata dalla stessa Commissione organizzativa alla Procura Federale.

Ed invero, ove mai la sostituzione del nominativo del soggetto responsabile fosse stata ritenuta non valida e/o efficace (per eventuali ragioni di tempo, di forme, di modalità di trasmissione) la partecipazione dello stesso avrebbe dovuto essere vietata.

Solo in tal modo il sodalizio avrebbe potuto aver contezza (principio di lealtà reciproca) dell'irregolarità di tale sostituzione e della necessità (principio di certezza dei rapporti) di far partecipare il primitivo soggetto Responsabile al successivo corso formativo di recupero, a tal fine non potendosi attribuire (principio del *tempus regit factum*) alcuna valenza al comportamento omissivo del sodalizio atteso che l'obbligo partecipativo (alla seconda riunione) rinveniva dalle condizioni di licenza per la stagione sportiva 2016 e/2017 mentre il suddetto corso di recupero era stato organizzato in un momento temporale in cui la Società Taranto FC 1927 Srl risultava ormai retrocessa e per giunta già iscritta ad un diverso campionato (appartenente alla sfera dilettantistica).

L'ammissione alla partecipazione al corso formativo del soggetto che era in quel momento già stato designato quale Responsabile Amministrazione Finanze e Controllo dal sodalizio ha certo determinato un preciso affidamento sulla regolarità della sua nomina, legittimando anche la

successiva assenza al corso di recupero, evidentemente riservato solo ai Responsabili delle Società che non avevano partecipato a quello originario.

Per tali ragioni non sussiste la violazione ascritta né sotto il profilo oggettivo della mancata partecipazione del Responsabile designato al corso formativo del 20.2.2017 né sotto quello soggettivo della consapevolezza in capo alla Signora Zelatore che la presenza del Signor Gianluigi Ancona a detto corso fosse irregolare ed improduttiva di effetti.

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rigettando il deferimento,

P.Q.M.

proscioglie dai rispettivi addebiti la Signora Elisabetta Zelatore e la Società Taranto FC 1927 Srl.

(182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CERBONE RAFFAELE (Tecnico tesserato nella corrente s.s. per la Società ASD Pol. Calcio Budoni), SOCIETÀ ASD POL. CALCIO BUDONI - (nota n. 8474/840 pf 17-18 GP/GT/ag del 13.3.2018).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto,

visti gli atti del procedimento disciplinare n. 840pf17-18 avente ad oggetto "*Dichiarazioni rese dal Sig. Raffaele Cerbone -allenatore tesserato per la Società ASD Pol. Calcio Budoni (serie D)- nei confronti della classe arbitrale il giorno 15.02.18 sulla testata giornalistica notiziariodelcalcio.com*";

- acquisiti vari documenti ed elevata la comunicazione di conclusione delle indagini, notificata il 20.2.2018, alla cui ricezione il Signor Raffaele Cerbone aveva chiesto l'audizione cui ha poi rinunciato e senza peraltro inoltrare memoria difensiva,

hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

"- il Sig. Cerbone Raffaele, iscritto nell'albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la Società ASD Polisportiva Calcio Budoni, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista riportata dal sito "*www.notiziariodelcalcio.com*", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara ASD Polisportiva Calcio Budoni – SSD Albalonga, disputata in data 11/02/2018 e valevole per il campionato nazionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti; nonché per avere espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell'intera classe arbitrale; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: "*l'arbitro ha palesemente dichiarato il falso. E, invece, salta fuori che gli avrei rivolto una espressione irrispettosa. È la bugia più grande e clamorosa in 32 anni che faccio calcio, una vergogna. Ora basta, sono stanco di subire continue ingiustizie, non posso permettere che passi questo messaggio Un provvedimento inqualificabile che mi stupisce e mi fa riflettere: sono anni che lo dico e non mi sbaglio, qui c'è un disegno contro le squadre e gli allenatori sardi, un abuso di potere da parte degli arbitri nei confronti dei club isolani. È giusto che intervenga la Federazione sarda nelle sedi opportune*";

- la Società ASD Polisportiva Calcio Budoni, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, e dell'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità

oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio allenatore e tesserato, Sig. Cerbone Raffaele."

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, risultando presente il difensore del Signor Raffaele Cerbone.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del Signor Raffaele Cerbone, 3 (tre) mesi di squalifica ed € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) di ammenda;
- a carico di ASD Polisportiva Calcio Budoni, € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) di ammenda.

Il difensore ha circoscritto il perimetro della portata lesiva delle dichiarazioni ed ha chiesto la massima riduzione della sanzione.

I motivi della decisione.

È pacifico che l'oggetto della contestazione sia costituito dalle dichiarazioni rese dal Signor Raffaele Cerbone, allenatore di ASD Polisportiva Calcio Budoni, al termine della gara del campionato di Serie D, disputata l'11.2.2018 con la SSD Albalonga, pubblicate sul sito web "www.notiziariodelcalcio.com".

Tale dichiarazioni, rese a "caldo" al termine della gara, non sono mai state oggetto di richiesta di rettifica a mezzo stampa ad opera del deferito né di ulteriori e successivi interventi correttivi e non risulta agli atti alcuna forma di pubblica dissociazione ad opera dei soggetti legittimati a rappresentare il sodalizio sportivo.

Orbene, l'esame delle stesse, nel loro significato specifico ed in quello complessivo, consente di ritenere fondato il deferimento.

Il Signor Raffaele Cerbone ha accusato apertamente il direttore di gara di avere volutamente commesso un falso referendario, scrivendo nel referto di essere stato destinatario di un'espressione irrispettosa dallo stesso profferita (che aveva indotto il Giudice Sportivo a sanzionarlo con una squalifica), senza tuttavia allegare alcun elemento (nelle forme ordinamentali consentite) a riprova della suddetta falsità.

E' indubbio che tale accusa, nei termini profferiti e per l'obiettivo offensività dei suoi contenuti, getti discredito sulla classe arbitrale e sulla stessa persona dell'arbitro (che nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale), ledendo la sua sfera morale, calpestandone la reputazione che è il bene giuridico tutelato dall'art. 5, c. 1°, del CGS anche al fine di consentire una civile e leale convivenza tra le varie componenti del mondo del calcio ispirato al rispetto dei ruoli e delle reciproche competenze.

Lo stesso deferito sostiene, con dichiarazioni altrettanto lesive dei valori protetti dall'ordinamento sportivo, di essere stanco di subire continue ingiustizie e che da anni vi sarebbe "un disegno contro le squadre e gli allenatori sardi, un abuso di potere da parte degli arbitri nei confronti dei club isolani", al punto di invocare espressamente l'intervento della Federazione "sarda" nelle sedi opportune all'evidente fine di farlo cessare.

Tali espressioni, oltre ad essere lesive dell'onore e della reputazione dei singoli arbitri, risultando altresì esorbitanti rispetto al normale diritto di critica, connotate da particolare pericolosità in quanto volte ad attribuire all'intera classe arbitrale un ordito disegno illecito trasmodante nell'asserito "abuso di potere" di cui la classe arbitrale medesima viene accusata; disegno che avrebbe come finalità quella di penalizzare dolosamente le Società calcistiche sarde per motivi futili ("le terne non vedrebbero di buon occhio le trasferte nell'isola": vedi le dichiarazioni rilasciate al quotidiano la Nuova Sardegna del 16.2.2018, acquisite agli atti).

Emerge *per tabulas* la consistenza grave delle accuse, immotivate, prive di oggetto riscontro e concreta aderenza alla realtà. Dichiarazioni che, per la loro valenza generale ed in difetto di pertinenza e continenza, ledono l'onore e la reputazione di tutti gli arbitri italiani e finiscono col nuocere alla credibilità dell'intero movimento (non solo arbitrale).

Le richieste sanzionatorie della Procura Federale risultano tuttavia solo parzialmente condivisibili.

Ed invero al Signor Cerbone, in quanto tesserato come allenatore per ASD Polisportiva Calcio Budoni, Società partecipante al campionato di Serie D, appartenente cioè alla sfera dilettantistica sotto l'egida della L.N.D., non sono irrogabili sanzioni a titolo di ammenda, ai sensi dell'art. 19, c. 6°, CGS (consentite solo nell'ipotesi, quivi non ricorrente, di condotte violente a danno degli arbitri).

Quanto alla misura della squalifica la stessa viene contenuta in mesi 2 in assenza di recidive ed alla luce di altri precedenti decisi per sanzionare dichiarazioni lesive a danno degli arbitri e/o della classe arbitrale.

Alla Società sportiva, che risponde oggettivamente dell'operato del suo allenatore ai sensi dell'art. 4, c. 2°, CGS, pare equo irrogare la sanzione dell'ammenda di Euro 2.000,00=

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,
P.Q.M.

delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al Signor Raffaele Cerbone, 2 (due) mesi di squalifica;
- alla Società ASD Polisportiva Calcio Budoni, € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Publicato in Roma il 16 maggio 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini